

S T A T U T O

I) PRINCIPI E FINALITA'

Si è costituita l'Associazione denominata "Associazione Valle Aperta" il giorno 12 marzo 1987, con sede a Ponciach Comune di Faver. La durata dell'Associazione è indeterminata.

Articolo 2

L'associazione non ha scopo di lucro nemmeno indirettamente e presta la propria attività esclusivamente per fini di solidarietà, è retta da principi democratici e garantisce a tutte le persone una parità di accessi ai servizi offerti ed alle attività svolte da essa nel rispetto dei diritti e della dignità personale e delle convinzioni dei destinatari dell'attività. L'Associazione Valle Aperta è quindi aconfessionale e apartitica.

Articolo 3

L'Associazione Valle Aperta è retta dal volontariato e si avvale di personale dipendente per il raggiungimento dei propri obiettivi. L'Associazione è sostenuta inoltre, da tutti coloro che si ispirano ai principi di solidarietà e di priorità dell'uomo su ogni altro valore.

II) ATTIVITA' SVOLTE

Articolo 4

L'Associazione ha come scopo la promozione umana e l'integrazione sociale dei soggetti socialmente svantaggiati, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. In particolare l'Associazione promuove l'integrazione sociale di persone in stato di sofferenza mentale, opera con soggetti che a causa del disagio psichico vivono forme di disadattamento e di emarginazione sociale.

A tal fine l'Associazione si propone di:

1. aiutare la persona sofferente a convivere meglio con se stessa e con la sua malattia;
2. aiutare la persona sofferente a convivere meglio con i familiari;
3. aiutare la persona sofferente a convivere meglio con il sociale.

Tali obiettivi vengono perseguiti principalmente attraverso progetti con caratteristiche ludico-ricreative, rivolti ai sofferenti mentali.

a) L'Associazione persegue i propri scopi nei confronti dei sofferenti con interventi di durata quindicinale, avvalendosi

di personale dipendente e volontario, e di consulenti esterni.

b) L'Associazione svolge inoltre la propria attività nel fine settimana con l'impegno prevalentemente del personale volontario.

c) Di particolare rilievo è l'attenzione che l'Associazione rivolge alle famiglie dei sofferenti con interventi di supporto relazionale, di ascolto e di interscambio fra personale dipendente e volontario ed i familiari stessi.

d) Inoltre, per una più approfondita presa di coscienza e sensibilizzazione alle problematiche inerenti alla sofferenza psichica, e riguardo alle modalità per prevenirla, affrontarla e superarla promuove sul territorio iniziative di carattere socio-culturale; facendo attenzione al coinvolgimento attivo della persona sofferente.

e) È inoltre obiettivo primario dell'Associazione promuovere iniziative che stimolino il dialogo, la solidarietà ed il confronto reciproco fra personale dipendente e volontario.

La sperimentazione, l'elasticità, il dinamismo, il dare spazio a nuove creatività devono essere l'atteggiamento mentale costante di chi opera in Valle Aperta.

III) SOCI

Articolo 5

Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato; sono Soci dell'Associazione i firmatari dell'atto costitutivo (Soci fondatori).

Possono inoltre essere Soci:

1. tutti coloro che intendono prestare il loro operato a titolo di volontariato, spontaneamente senza fini di lucro, ma esclusivamente per fini di solidarietà (Soci volontari);

2. coloro che intendono prestare il loro operato a titolo di lavoratori

dipendenti (Soci dipendenti). I soggetti diversi dai Soci fondatori dovranno presentare per iscritto la domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo, al quale spetta di deliberare in merito, previo colloquio conoscitivo con un rappresentante del Consiglio Direttivo o un Socio.

Articolo 6

Tutti i Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa nella misura ed entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci hanno inoltre l'obbligo di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi

associativi, cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con essi.

Articolo 7

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea e alle elezioni delle cariche sociali, presentare agli organi associativi proposte, osservazioni o appunti riguardanti la gestione dell'Associazione. È dovere morale del Socio Volontario essere presente in modo attivo nella partecipazione alle cariche sociali. Tutti i Soci devono inoltre essere di stimolo e partecipare alle Assemblee, alle attività programmatiche e formative che l'Associazione propone al suo interno e sul territorio, e svolgere gli incarichi conferiti loro. Il Socio sarà pure tenuto a notificare le eventuali impossibilità temporanee alla partecipazione dell'attività sociale per non creare impedimento alla programmazione e al lavoro dell'Associazione stessa.

Articolo 8

La condizione di Socio cessa in seguito a recesso volontario, a mancato versamento della quota associativa, a esclusione o a morte del Socio.

Articolo 9

Il Socio che intende recedere dall'Associazione deve farne dichiarazione scritta e presentarla personalmente al Consiglio Direttivo, il quale delibera in merito.

È prevista la decadenza da Socio per morosità qualora non venga versata entro i termini previsti la quota associativa.

L'esclusione è decisa dall'Assemblea per i casi previsti dalla legge e nei casi in cui venga arrecato danno morale e materiale all'Associazione.

IV) ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

1. eleggere le cariche sociali, ovvero i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

2. approvare la nomina del Socio individuato dal Consiglio Direttivo che data l'esperienza e la professionalità riconosciuta ha il compito di curare la supervisione metodologica e di partecipare al Consiglio Direttivo come consigliere di diritto;

3. approvare i programmi sociali predisposti dal Consiglio Direttivo;

4. approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo;

5. deliberare sulla compravendita di immobili e/o trasferimento dei diritti reali e degli eventuali affitti;

6. deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

deliberazioni sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea

ordinaria e straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità. Può essere altresì convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/5 dei Soci con specificati gli argomenti da trattare. La convocazione avviene mediante avviso da esporsi nella sede sociale e da recapitarsi al Socio mediante lettera, almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso deve inoltre contenere l'ordine del giorno che verrà trattato e l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza.

Articolo 13

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno 1/3 dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci. Essa delibera a maggioranza dei votanti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà di tutti i Soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/5 di essi. Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno 3/4 dei votanti.

Articolo 14

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i Soci di cui all'art.5. Ogni Socio ha diritto ad un voto, ai sensi dell'art. 2532 secondo comma c.c.. Il Socio che per giustificato motivo è impossibilitato ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare solo da un altro Socio, mediante delega scritta.

Ogni socio può ricevere solo una delega. Le deleghe devono essere presentate al Presidente e devono essere poste agli atti. Le votazioni si svolgono di regola per alzata di mano.

Quando almeno un terzo dei Soci presenti lo richieda si provvede per appello nominale o con voto segreto.

Le elezioni delle cariche sociali si svolgono con voto segreto, salvo che la maggioranza dei presenti decida di procedere per voto palese.

Articolo 15

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente. L'Assemblea designa altresì il segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dai due scrutatori.

Le deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente Statuto sono vincolanti per tutti i Soci anche se

assenti o dissenzienti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove Soci, scelti tra i Soci Volontari che intendono prestare il proprio operato a titolo di volontariato senza fini di lucro, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei membri del Consiglio viene determinato dall'Assemblea con apposita deliberazione. Assume la qualifica di consigliere di diritto il Socio, con esperienza e professionalità riconosciuta, al quale è affidato il compito di curare la supervisione metodologica. Gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea a maggioranza dei voti. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa a titolo consultivo, senza diritto di voto, il coordinatore. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni.

Articolo 17

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga a mancare la

disponibilità di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente proporrà di surrogare il membro mancante alla prossima Assemblea che provvederà alla sua sostituzione definitiva. Le eventuali dimissioni da rappresentante del Consiglio Direttivo devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Associazione e saranno poi discusse all'Assemblea immediatamente successiva.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti e le operazioni che rientrino nell'oggetto sociale ad eccezione di quelli che per disposizione di legge o dello Statuto siano espressamente riservati all'Assemblea.

Tra l'altro spetta ad esso:

1. deliberare sull'ammissione dei Soci;
2. convocare l'Assemblea dei Soci;
3. determinare la quota associativa e la data entro cui versarla;
4. predisporre i programmi sociali, il bilancio annuale e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio deve essere depositato in visione a tutti i soci, presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data

dell'assemblea;

5. gestire l'attività burocratica, logistica ed istituzionale dell'Associazione;

6. curare i rapporti con il personale dipendente ivi compreso ogni tipo di assunzione, il licenziamento e provvedere all'applicazione dei diritti/doveri dello stesso;

7. predisporre progetti per l'attività di formazione e di aggiornamento relativi allo scopo dell'Associazione.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi membri o del Collegio dei Revisori dei Conti. Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante.

Articolo 20

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, in qualsiasi grado e specie di

giurisdizione. Egli adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo Statuto e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. La firma del Presidente apposta sotto la ragione sociale scritta o stampata, impegna validamente l'Associazione di fronte a terzi senza necessità di ulteriori formalità. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce con tutte le attribuzioni e poteri il Vicepresidente.

Articolo 21

L'operatore chiamato a svolgere il ruolo di coordinatore ha il compito di provvedere al buon funzionamento dell'attività dell'Associazione, inoltre cura e coordina i rapporti con il gruppo degli operatori e dei volontari. Nello svolgere questi compiti il coordinatore è tenuto a confrontarsi ed a relazionare ai componenti del Consiglio Direttivo rispetto all'andamento, ai problemi ed alle necessità emerse nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità riguardanti il programma dell'Associazione e ad attenersi alle direttive che riceve.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'assemblea a maggioranza dei voti tra i Soci. Controlla l'andamento amministrativo dell'Associazione esaminando il bilancio ed effettuando ispezioni periodiche relative alle scritture contabili. Riferisce all'Assemblea eventuali osservazioni rispetto al proprio intervento. Il collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per tre anni.

V) SCIoglimento

Articolo 23

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale sarà devoluto a favore di altre Associazioni o Enti aventi scopi analoghi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, fermo restando che, per quanto riguarda attrezzature eventualmente acquistate con il contributo della Provincia Autonoma di Trento, queste dovranno seguire il disposto della normativa provinciale che ne ha consentito l'acquisto e che ne disciplina la destinazione in caso di scioglimento.

Articolo 24

Fermo restando l'assenza di fini di lucro, è fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge.

F.to Zanotelli Laura

F.to Arcadio Vangelisti Notaio L.S.